



*Commercio internazionale:
l'importanza di un dialogo
efficace tra banca e impresa*

LE GEOGRAFIE DELLA TRADE COMPLIANCE

Avv. Marco Padovan

15 gennaio 2025

STUDIO LEGALE
PADOVAN



Riassunto delle puntate precedenti

- Controlli soggettivi – *webinar* del 20 novembre 2024
- Controlli oggettivi – *webinar* del 3 dicembre 2024

Oggi parliamo di geografia:

- dove sono locate le parti
- da dove vengono e dove vanno le merci/ i servizi
- da dove arrivano e dove vanno i flussi finanziari

Due parole sulla situazione geopolitica di oggi

- Un mondo diviso (agonia del multilateralismo)
- Imprevedibilità di Trump 2.0
- Europa (dis)unita?
- Sanzionanti e non sanzionanti Russia e Bielorussia
- Imperscrutabilità cinese
- Entreremo nel terzo anno di guerra russo-ucraina?
- Medio Oriente «laboratorio alchemico»
- Il Pacifico dimenticato
- I non-allineati



Aumento del rischio e della complessità

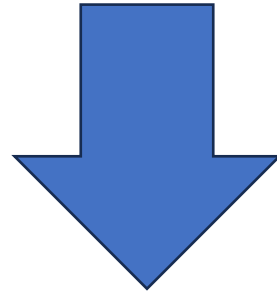
La complessità del contesto geopolitico si trasforma in complessità normativa con impatti rilevanti su:

- **Compliance diretta** (obblighi normativi della banca, es. divieto di assistenza finanziaria, AML, armi controverse, etc.).
- **Compliance indiretta** (*de-risking*).
- **Compliance contrattuale** (obblighi assunti in accordi di *correspondent banking*, questionario Wolfsberg).

L'analisi del «rischio geografico» è essenziale per la banca e quindi per l'operatore economico.

I controlli della banca e le attività di *compliance* che le imprese devono svolgere

Al crescere del rischio geografico collegato all'operazione, la banca svolgerà controlli sempre più stringenti.

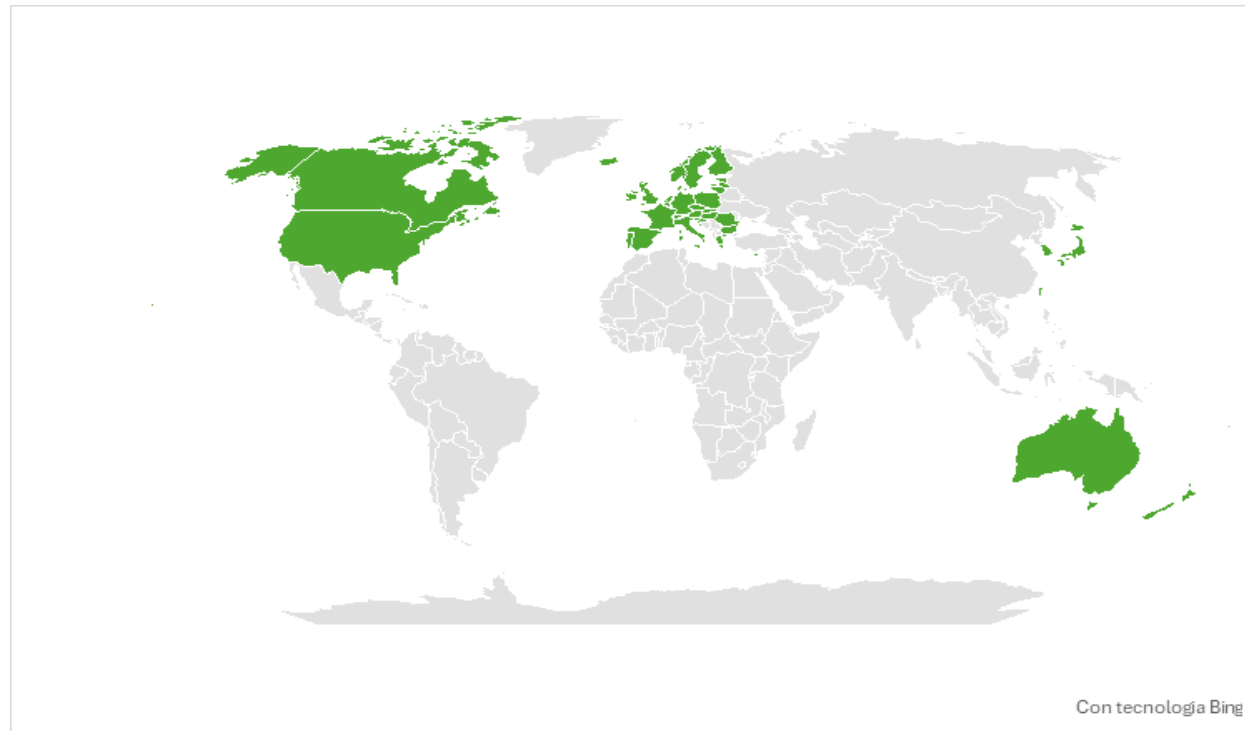


Gli operatori economici dovranno perciò essere a conoscenza dei livelli di rischio e delle corrispondenti misure che la banca richiederà per concludere l'operazione.

Indice delle «geografie»

- I. Paesi «likeminded» e Paesi Partner i paesi *likeminded* condividono politiche e standard simili in materia di controllo del commercio e sanzioni internazionali, in particolare verso Russia e Bielorussia. Sono i 27 paesi membri dell'Unione europea, i Paesi Partner dell'UE e i membri della *Global Export Control Coalition* (GECC).
- II. Paesi Nato: questione della Turchia.
- III. Paesi ratificanti la Convenzione di Ottawa e Oslo sulle Armi Convenzionali
- IV. Paesi che beneficiano di AGEU e di AGN
- V. Paesi Grey and Black list GAFI
- VI. Paesi triangolanti: I paesi triangolanti sono quelli che, pur non essendo soggetti a specifici regimi sanzionatori unionali, sono spesso utilizzati come snodi in operazioni che mirano a eludere le misure restrittive unionali (e dei *likeminded*) in particolare quelle contro Russia e Bielorussia.
- VII. Paesi non sanzionanti la Russia: paesi che non adottano particolari misure restrittive ma che non sono caratterizzati da particolare rischio di triangolazione.
- VIII. Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (Reg. 2016/1675)
- IX. Paesi soggetti a restrizioni unionali: i paesi soggetti a misure restrittive unionali sono quelli nei confronti dei quali l'Unione Europea adotta sanzioni mirate in risposta a violazioni del diritto internazionale o minacce alla sicurezza globale. Tra le misure restrittive, sono presenti anche divieti di transito.
- X. Sanzioni statunitensi «comprehensive»: Tali paesi sono soggetti a misure restrittive che impongono un embargo totale su commercio e transazioni finanziarie con determinati paesi. Tali sanzioni mirano a isolare economicamente e politicamente i paesi responsabili di gravi violazioni internazionali.
- XI. Politiche, procedure e controlli

I paesi *likeminded*



I paesi *likeminded*

Il livello di rischio geografico più basso (salvo per i beni *made in USA*) è quello relativo ai paesi *likeminded*:

- ❖ I 27 paesi dell'Unione europea: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
- ❖ I Paesi Partner (Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda)

Quasi coincidenza tra paesi membri della *Global Export Control Coalition* («GECC») e Paesi Partner: Australia, Canada, i 27 paesi membri dell'UE, Islanda, Giappone, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Svizzera, **Taiwan**, Regno Unito e Stati Uniti.

I paesi *likeminded* e le normative di *export control*

Per i paesi *likeminded* ci si deve preoccupare delle normative «generali» di *trade control*.

Tra queste in particolare:

- ❖ il Regolamento (UE) 2021/821 (cosiddetto Regolamento Dual-Use), in particolare con riferimento ai paesi verso i quali vengono rilasciate AGEU e AGN; e
- ❖ la legge 185/1990 che regola la movimentazione di materiale d'armamento in ingresso e in uscita in/dal territorio nazionale.

N.B. Tra i paesi *likeminded* alcuni non hanno ratificato la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine antipersona e la Convenzione di Oslo 2008 sulle mine a grappolo.

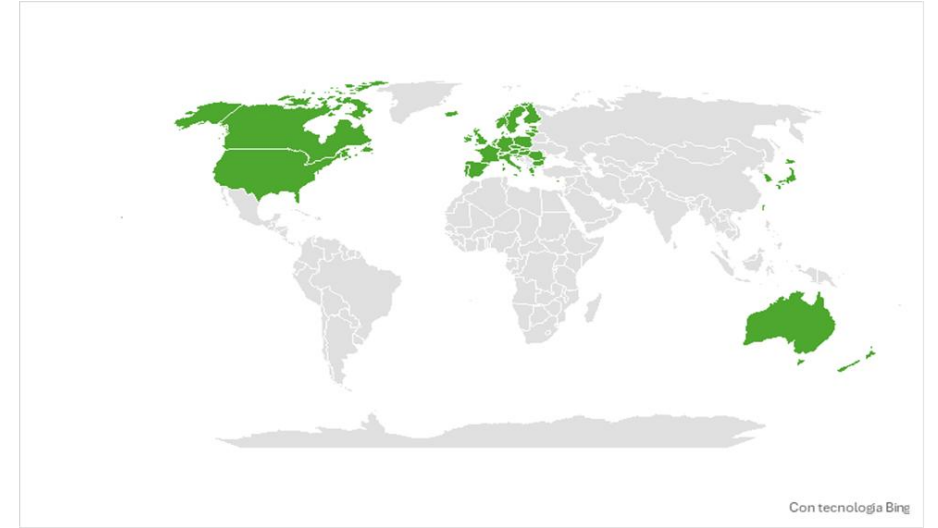
I controlli della banca e le attività di compliance: i paesi *likeminded*

❑ Geografia: Paesi *Likeminded*/Paesi Partner

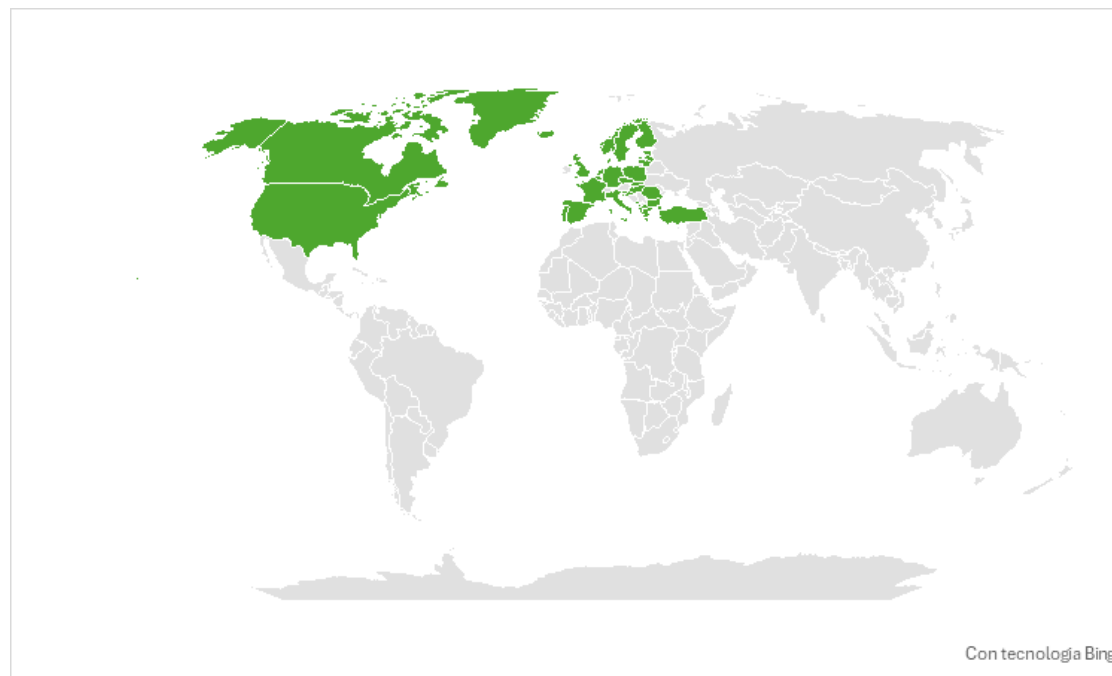
❑ Rischio: normative di *trade control* e armi controverse

❑ Potenziale richiesta all'operatore:

- Per i paesi non ratificanti, approfondimento soggettivo in caso di operazioni finanziarie.
- svolgimento di una *due diligence* oggettiva, presentazione autorizzazione all'esportazione/importazione (Per il Reg. Dual Use e per la Legge 185/1990), sottoscrizione di una dichiarazione relativa al rispetto delle normative di *trade control*.



I paesi Nato

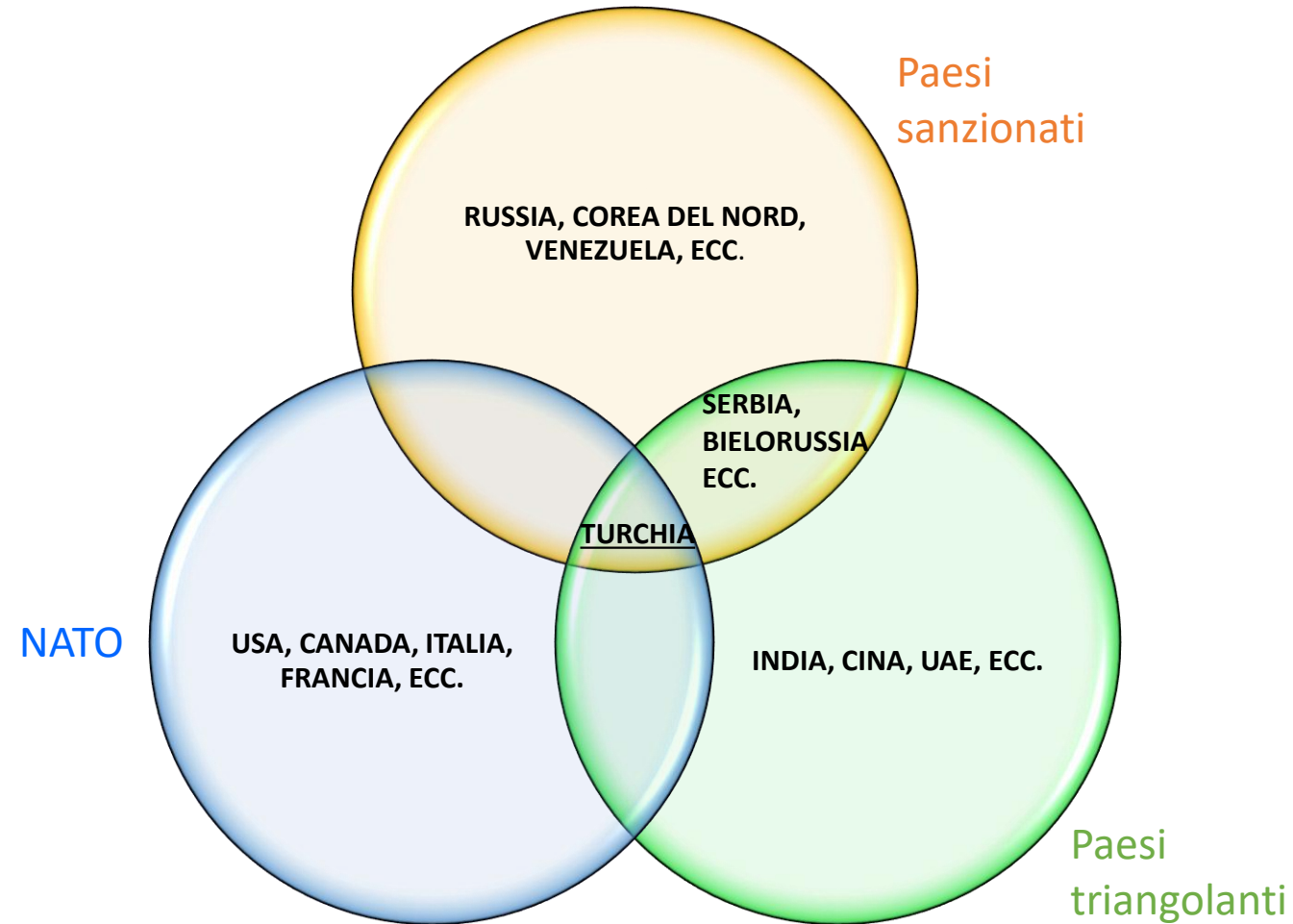


Il rischio di sovrapposizioni e le conseguenze per le imprese: il caso della Turchia

La condizione della Turchia rappresenta un ottimo esempio per comprendere le complessità che la sovrapposizioni tra livelli di rischio comporta.

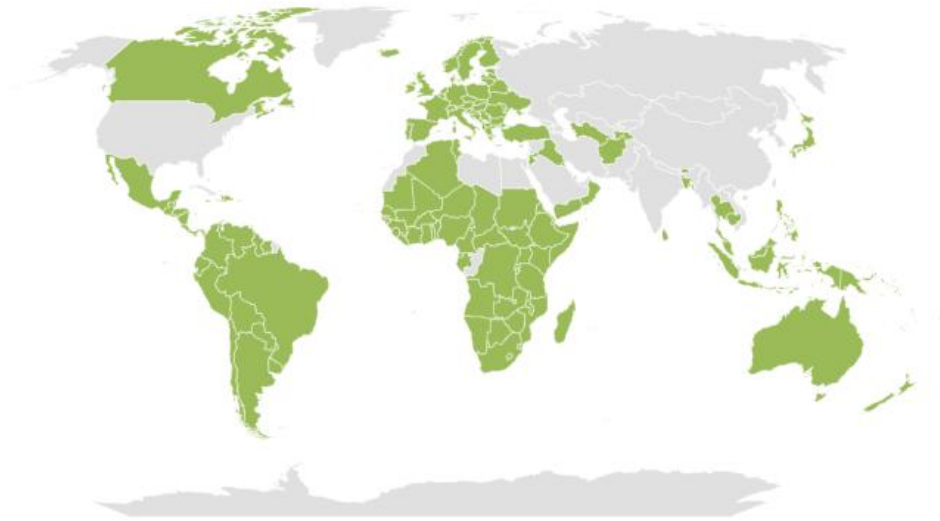
La Turchia è un paese:

- ad alto rischio di **triangolazioni** verso la Russia;
- soggetto a **misure restrittive** unionali;
- membro della **NATO** (!); ma
- **non** ha adottato misure restrittive verso la Russia;

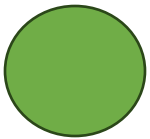
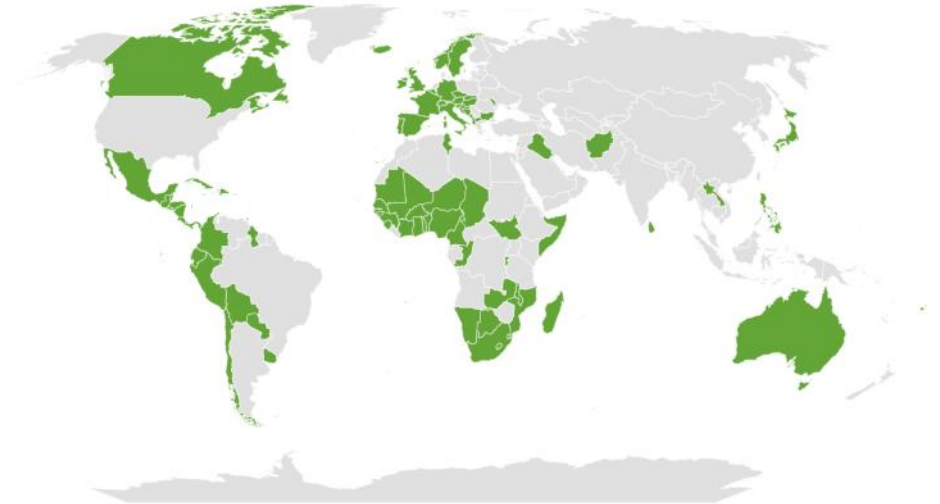


I paesi ratificanti le Convenzioni di Ottawa e Oslo

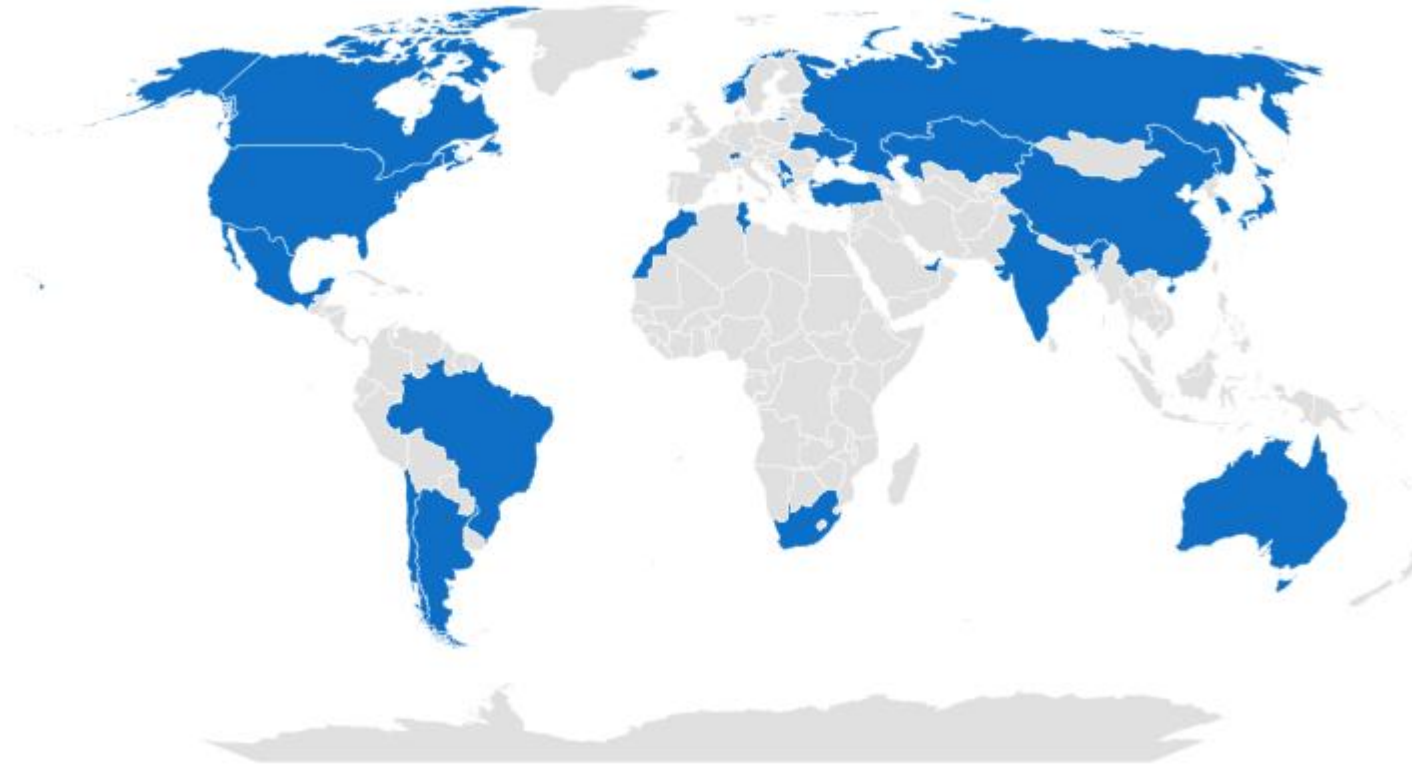
Ottawa Convention



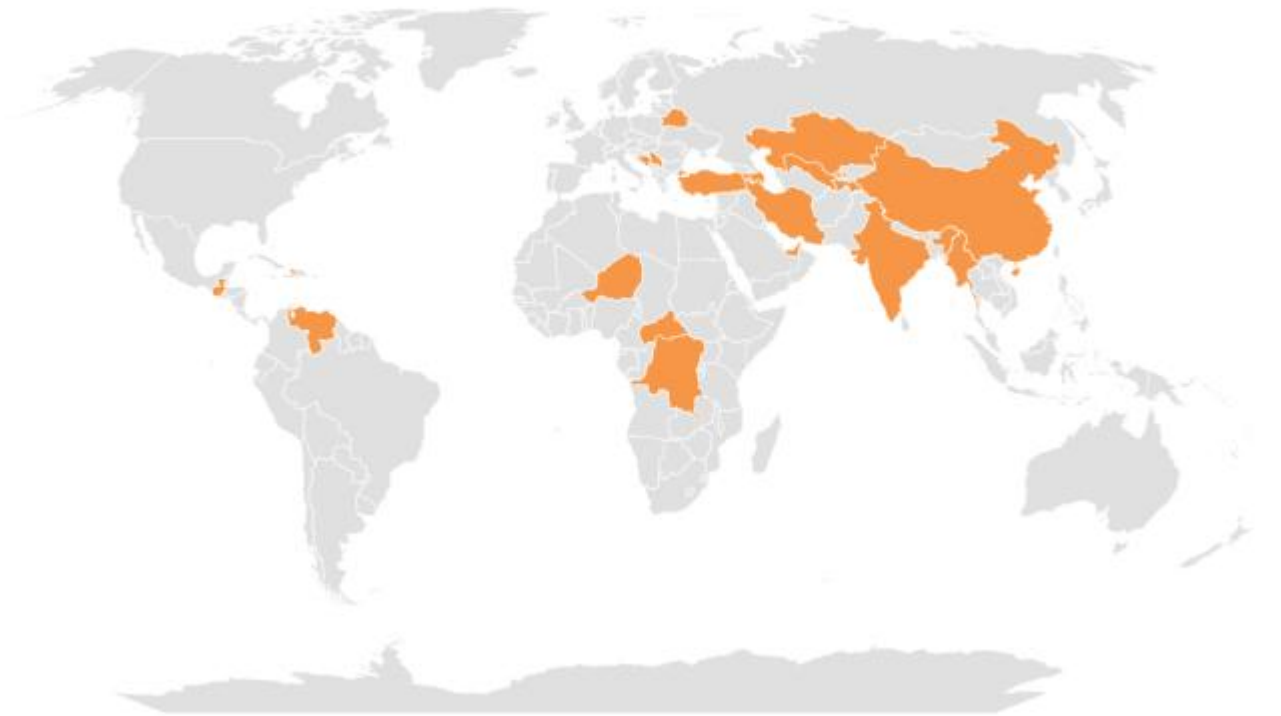
Oslo Convention



I paesi che beneficiano di AGEU e AGN

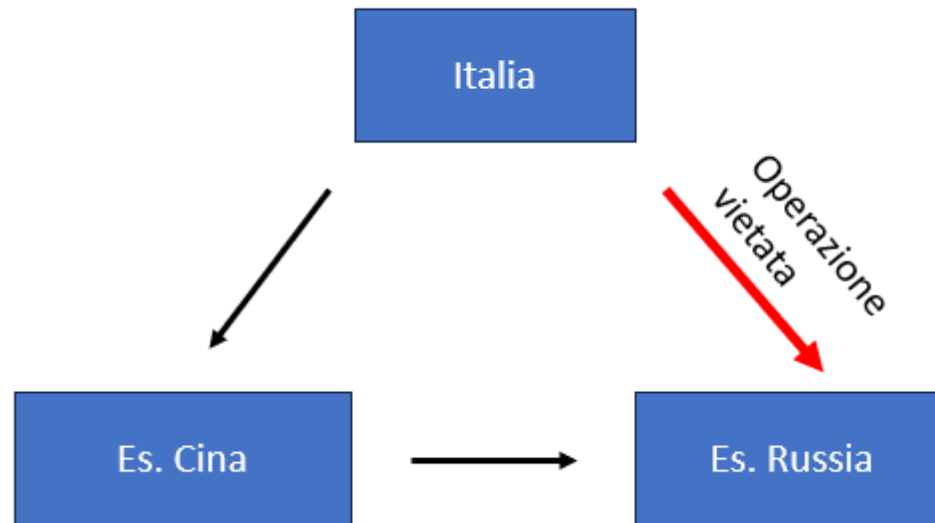


Operazioni con paesi «sensibili»: i paesi triangolanti



I paesi triangolanti

Paesi non oggetto di specifici regimi sanzionatori unionali ma che, data la loro vicinanza geografica, politica e economica ai principali paesi sanzionati (in primo luogo Russia e Bielorussia), vengono sovente utilizzati per operazioni di triangolazione e elusione.



I paesi triangolanti

Il 2 marzo 2023 è stata pubblicata una [nota congiunta](#) di Dipartimento del Tesoro, della Difesa e della Giustizia USA la quale indicava come Paesi potenzialmente coinvolti in operazioni elusive Cina (incluso Hong Kong e Macau), Armenia, Turchia, Uzbekistan e altre giurisdizioni vicine alla Russia.

Attenzione alla Repubblica Popolare Cinese.

- ❖ **Il caso italiano:** designazione di FAGIMA S.P.A. e IDRONAUT S.R.L. Agosto 2024 – inserimento nella lista SDN relativamente al programma sanzionatorio nei confronti della Russia sulla base dell'E.O. 14024



I paesi triangolanti

- Avviso della Commissione europea del 1° aprile 2022 che ricordava il rischio di triangolazione attraverso gli stati dell'area Euroasiatica.
- [Nota congiunta](#) del 2 marzo 2023 del Dipartimento del Tesoro, della Difesa e della Giustizia che indica come Paesi potenzialmente coinvolti in operazioni elusive Cina (incluso Hong Kong e Macau), Armenia, Turchia, Uzbekistan e altre giurisdizioni vicine alla Russia.
- Sono inoltre spesso coinvolti in operazioni di triangolazione: India, Turchia, Serbia, Emirati Arabi Uniti. Per questi paesi, attenzione alle merceologie previste per Russia e Bielorussia.

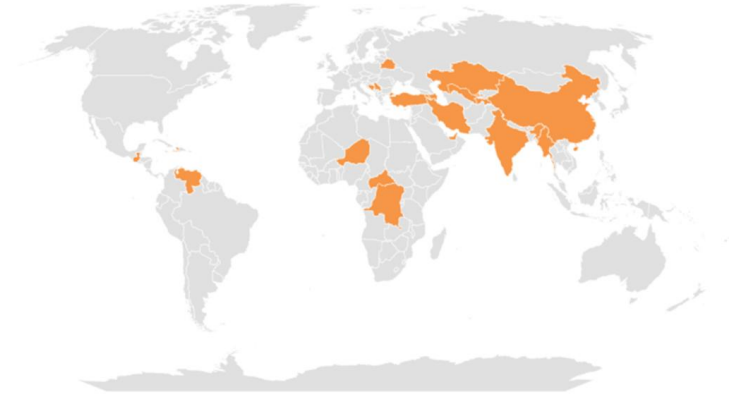
I controlli della banca e le attività di compliance: i paesi triangolanti

❑ Geografia: Paesi triangolanti

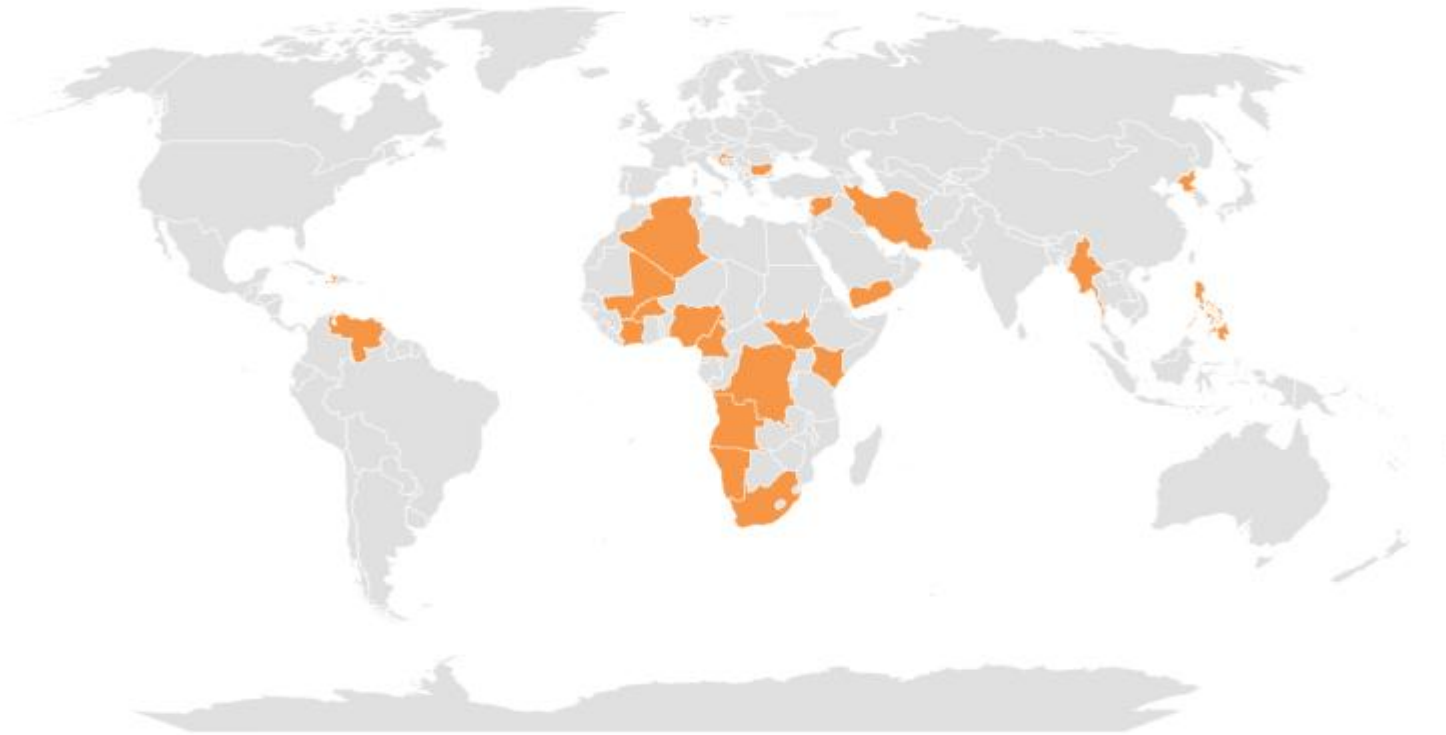
❑ Rischio: diversione di beni/servizi verso destinazioni vietate

❑ Potenziale richiesta all'operatore: oltre a quanto già indicato per i paesi *likeminded*, per i beni Allegato XL del Reg. 833/2014 e per proprietà intellettuale sottoscrizione clausola no-Russia, attività di due diligence soggettiva, produzione di un *End User Statement* («EUS»).

❑ N.B.: simili richieste possono essere avanzate dalla Banca anche in operazioni con paesi *né likeminded* (e.g., non sanzionanti la Russia) **né triangolanti/sanzionati**.



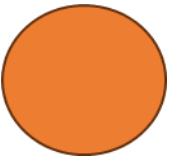
I Paesi terzi ad alto rischio (GAFI)



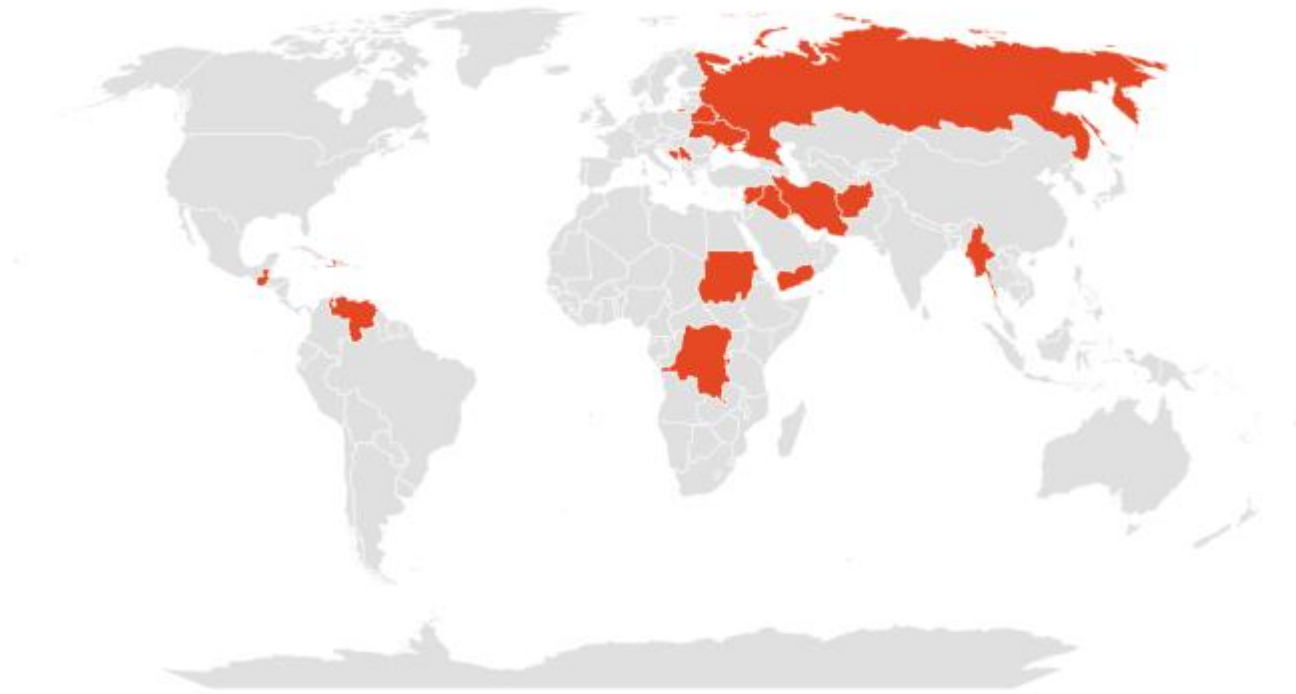
Paesi terzi ad alto rischio

- Regolamento (UE) che individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati arabi uniti, Vanuatu, Vietnam, Yemen.
- La [*grey list*](#) GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) è un elenco di paesi che, pur non essendo considerati ad alto rischio di riciclaggio, non hanno ancora attuato in modo sufficiente le normative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Essere nella *grey list* implica un monitoraggio più stretto da parte degli istituti finanziari e l'obbligo per i paesi di intraprendere azioni correttive. Questo status può comportare conseguenze economiche, come restrizioni nelle transazioni finanziarie internazionali, difficoltà di accesso ai mercati globali e una ridotta fiducia degli investitori.
- Il GAFI (FATF) ha incluso all'interno della sua [*grey list*](#) pubblicata nell'ottobre del 2024 (paesi soggetti a maggiore monitoraggio): Algeria, Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerun, Costa D'Avorio, Croazia, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Kenya, Libano, Mali, Mozambico, Namibia, Nigeria, Filippine, Sud Africa, Sud Sudan, Yemen, Siria, Tanzania e Venezuela.

N.B. Per questi paesi, adeguata verifica rafforzata



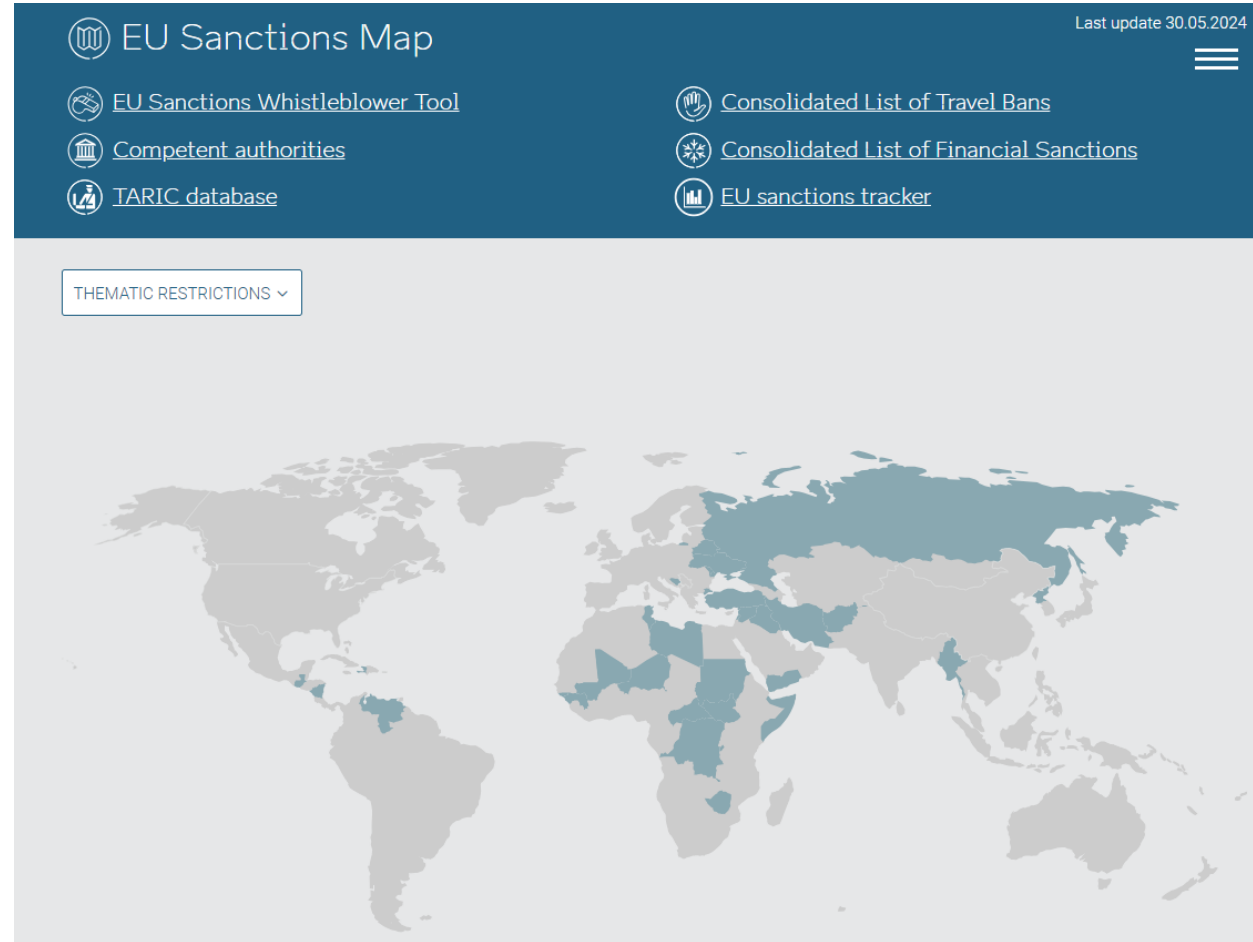
I Paesi soggetti a misure restrittive unionali



I paesi soggetti a misure restrittive unionali: i diversi regimi sanzionatori

- ❖ Paesi soggetti a misure restrittive di natura soggettiva (designazioni).
- ❖ Paesi soggetti a misure restrittive anche merceologiche (*export/import ban*).
- ❖ Paesi soggetti a pacchetti sanzionatori «rafforzati»: Russia, Bielorussia e Corea del Nord.

Sanzioni economiche internazionali adottate dall'UE ex Articolo 215 TFUE



[link](#)

I paesi soggetti a misure restrittive unionali: sanzionati «minori»

Sono di seguito riportati alcuni dei principali regimi sanzionatori di carattere soggettivo adottati dall'Unione europea:

- ❖ **Guatemala**: Regolamento (UE) 2024/287 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala
- ❖ **Nicaragua**: Regolamento (UE) 2019/1711 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.
- ❖ **Bosnia-Erzegovina**: Decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina.
- ❖ **Libano**: Regolamento (UE) 2021/1275 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano.
- ❖ **Sudan**: Regolamento (UE) 2023/2147 concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan.



Congelamento di fondi e risorse economiche e divieto di ingresso in UE

I paesi soggetti a misure restrittive unionali: regimi sanzionatori «intermedi»

Sono di seguito riportati alcuni dei principali regimi sanzionatori UE caratterizzati dalla presenza di restrizioni soggettive e merceologiche:

- ❖ Myanmar: Regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania.
- ❖ Iran: Regolamento (EU) n. 276/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- ❖ Libia: Regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
- ❖ Siria: Regolamento (UE) n. 36/2012 del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.



Congelamento di fondi e risorse economiche, divieto di ingresso in UE e divieti di esportazione/importazione di diverse categorie di beni

I paesi soggetti a misure restrittive unionali: regimi «rafforzati»

Tra i «pacchetti» sanzionatori rafforzati adottati dall'UE oggi in vigore figurano:

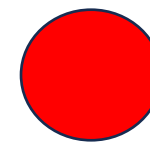
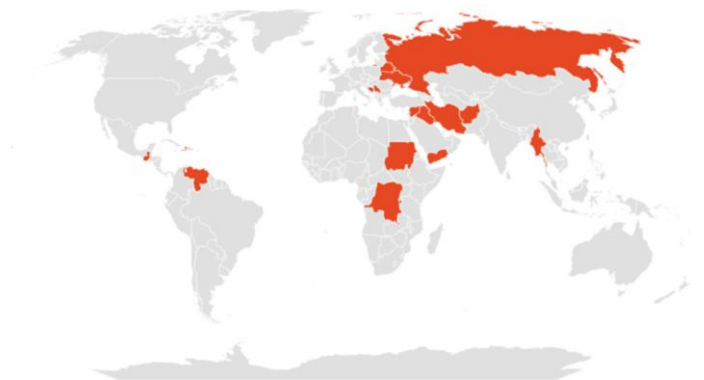
- ❖ **Bielorussia**: Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.
- ❖ **Corea del Nord**: Regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.
- ❖ **Russia**: Regolamento (UE) n. 833/2014, Regolamento (UE) n. 269/2014, Regolamento (UE) 2024/1485, Regolamento (UE) n. 208/2014, Regolamento (UE) 2022/263, Regolamento (UE) n. 692/2014, Regolamento (UE) n. 2024/2642.

I controlli della banca e le attività di *compliance*: i paesi sanzionati

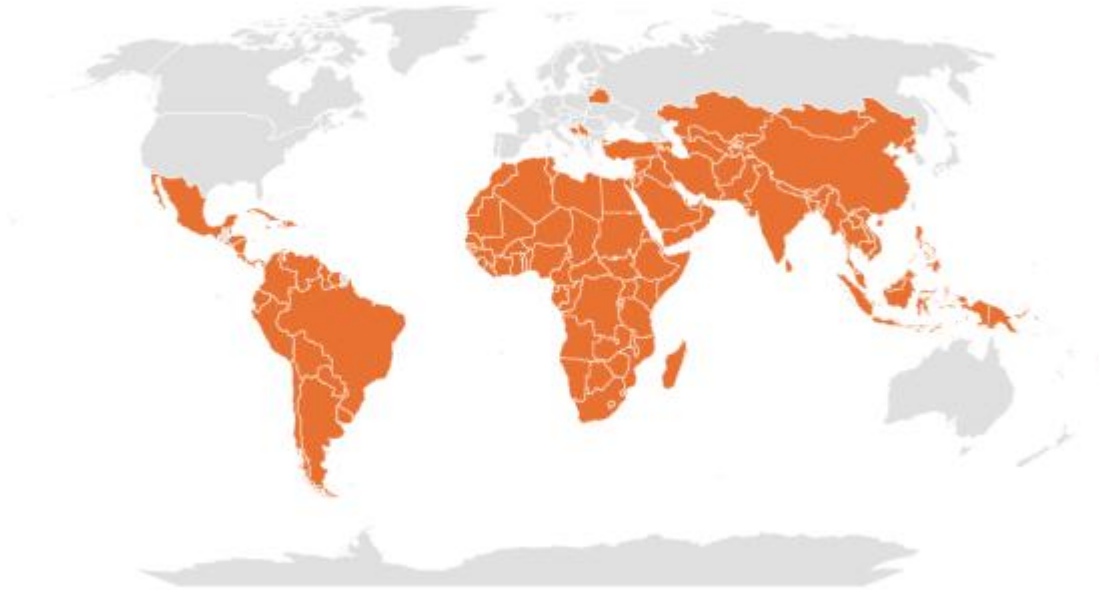
❑ Geografia: Paesi sanzionati

❑ Rischio: rischio di violazione delle misure restrittive unionali

❑ Potenziale richiesta all'operatore: oltre a quanto già indicato per i livelli di rischio precedenti, rimane importante la necessità di svolgere specifiche attività di (i) *due diligence* oggettiva e soggettiva, (ii) verifica puntuale del rispetto delle norme sanzionatorie applicabili (incluse misure «atipiche») e (iii) sottoscrizione di appositi impegni al rispetto delle misure restrittive applicabili.



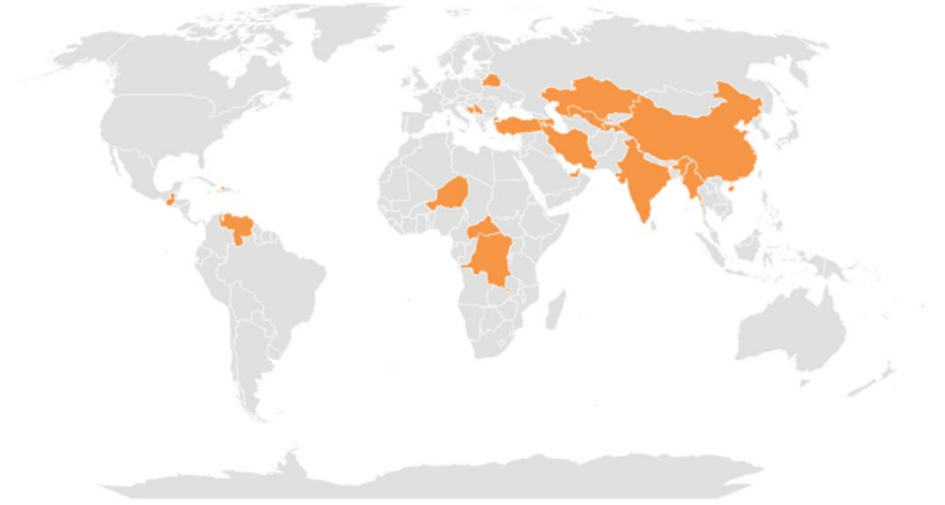
Paesi non sanzionanti la Russia



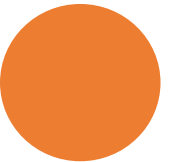
Con tecnologia Bing
© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Geospatial Data Edit, Microsoft, Navinfo, Open Places, OpenStreetMap, Overture Maps Foundation, TomTom, Wikipedia, Zenrin

I controlli della banca e le attività di *compliance*: paesi non sanzionanti e non triangolanti

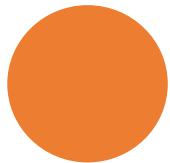
❑ Geografia: Paesi non sanzionanti e non triangolanti



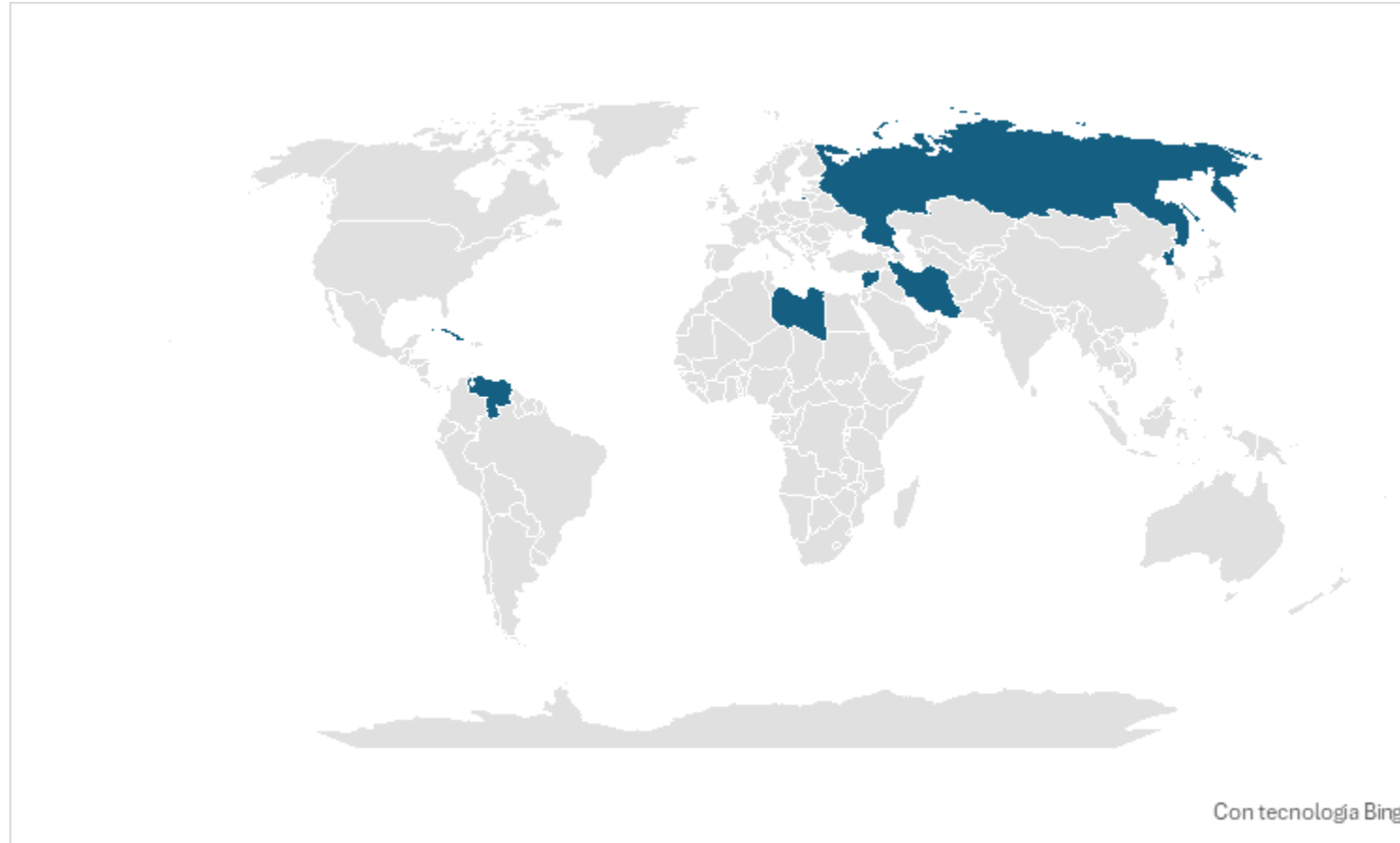
❑ Potenziale richiesta all'operatore: rispetto normativa dual-use e *trade control* svolgimento analisi di due diligence soggettiva, sottoscrizione clausole No-Russia/No-Bielorussia.



Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche



Geografie a rischio sanzioni USA extraterritoriali



La normativa sanzionatoria statunitense per i paesi soggetti a SDN

Gli operatori economici unionali, nello svolgere attività economiche internazionali, non possono non tenere conto delle normative sanzionatorie statunitensi, segnatamente dei regimi sanzionatori adottati dall'OFAC verso alcuni paesi soggetti a sanzioni «extraterritoriali».

In questi casi entrano in vigore le c.d. sanzioni «secondarie» USA: necessario mettere in atto presidi di de-risking.

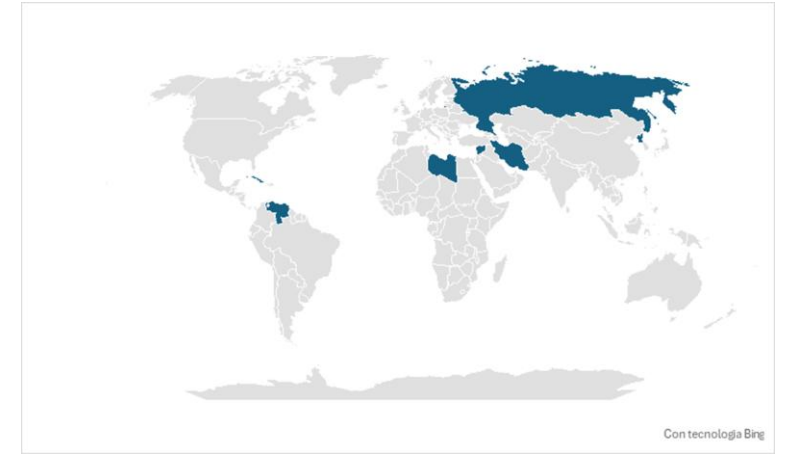
L'OFAC ha adottato specifiche *comprehensive sanctions* nei confronti dei seguenti stati:

Tra i paesi soggetti a embargo ricordiamo: Cuba, Nord Corea, Iran e Siria, Russia, Crimea, Venezuela, Libia etc.



I controlli della banca e le attività di compliance: i paesi soggetti a misure USA

- ❑ **Geografia**: Paesi soggetti a *comprehensive sanctions* USA
- ❑ **Rischio**: rischio di violazione delle misure USA anche in assenza di *US nexus* (misure c.d. «secondarie»).
- ❑ **Potenziale richiesta all'operatore**: misure di *de-risking* relative alle sanzioni «secondarie»: *due diligence* soggettive estese anche ai soggetti designati OFAC, *due diligence* oggettive relative alle normative USA (es. settore manifatturiero Iran e Russia), sottoscrizione di impegni specifici al rispetto di norme USA.



Politiche, procedure e controlli

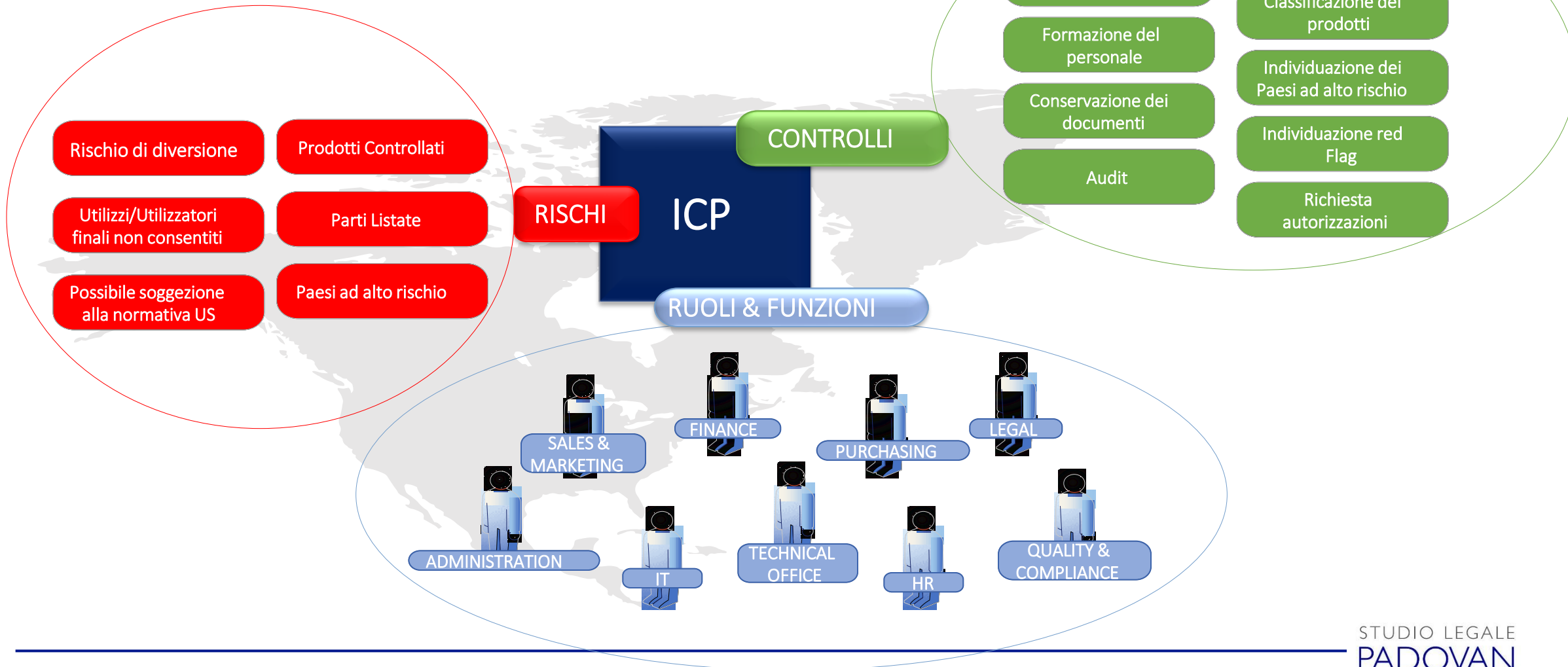
Adozione di politiche, procedure e controlli

Per rispondere alle richieste di informazioni degli istituti bancari, le aziende possono dotarsi di specifiche politiche, procedure e controlli volti a far sì che l'operatività aziendale venga condotta nel rispetto della normativa di *export control* applicabile a ogni livello di rischio geografico.

- ❖ L'*Internal Compliance Program (ICP)* rappresenta uno strumento efficace al fine di mitigare il rischio che le imprese incorrano in violazioni della normative di *export control*.
- ❖ Essere dotati di un ICP è inoltre sintomo di affidabilità dell'operatore economico, valutato positivamente dagli istituti finanziari.

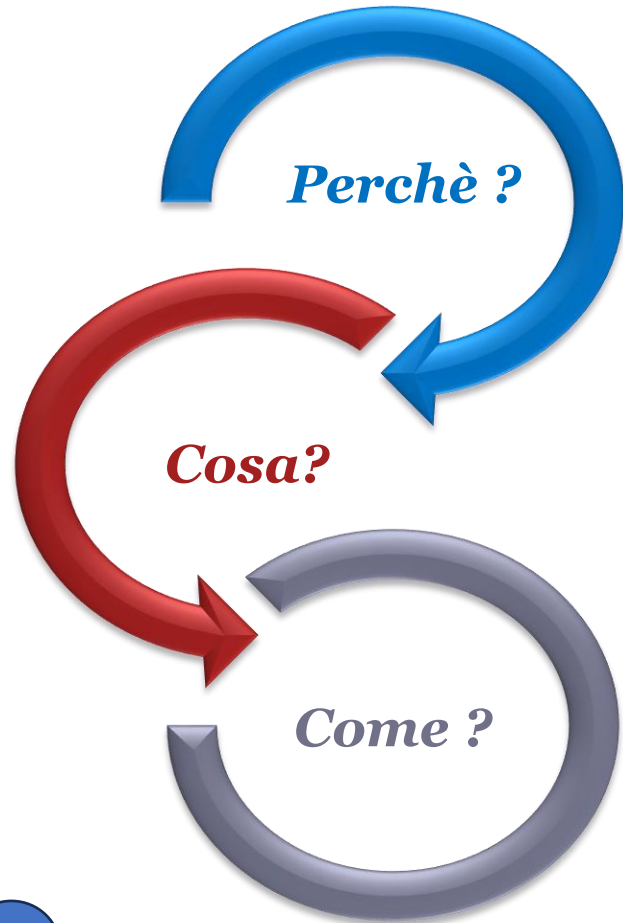
Struttura dell'ICP: rischi, controlli e ruoli.

L'ICP permette di mitigare i rischi, determinando i ruoli e le funzioni e imponendo controlli e procedure.



Internal Compliance Program (ICP)

I programmi interni di Trade Compliance hanno un ruolo sempre più rilevante come sistemi di controllo aziendali in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali.



- Prevenire violazioni in materia di *export control* e sanzioni economiche internazionali (UE – USA- UK – ecc.).
 - Prevenire responsabilità personali di amministratori e dipendenti.
 - Mitigare le sanzioni.
 - Agevolare l'ottenimento di certi tipi di autorizzazione.
-
- Documento interno all'azienda.
-
- Rilevazione dei rischi e risoluzione delle conseguenti problematiche.
 - Consapevolezza.
 - Regole volte ad assicurare la conformità delle operazioni aziendali alla normativa vigente e applicabile.

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

